Dott. Gentile Salvatore Via Solferino, n. 24/L 20012 CUGGIONO (MI)

> Al Signor Sindaco del COMUNE DI SALE MARASINO Via Mazzini 75 25057 Sale Marasino (Bs)

Verbale n. 5/2022 del 09.04.2022

OGGETTO: PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014) E SUL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI EX ART. 4 D.L. 41/2021.

Il sottoscritto Gentile Salvatore, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sale Marasino (Bs):

- ricevuto in data 09 aprile 2022 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui" e "Riaccertamento straordinario dei residui attivi" come da oggetto e relativi allegati;
- tenuto conto che:
  - a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
  - b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
  - c) il citato articolo 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle

procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;.

- visto l'art. 228, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: [...] prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...];
- visto l'art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: [...] l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: [...] e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 [...];
- tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2020 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- preso atto delle risultanze del riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- considerato che, alla luce della richiamata normativa, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2021;
- visto l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022;
- visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2021;
- verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021;
- considerato che per i residui attivi o passivi totalmente o parzialmente eliminati i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;
- vista la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- vista la variazione al bilancio dell'esercizio 2022/2024, funzionale alla reimputazione degli accertamenti e agli impegni reimputati;
- vista la quantificazione in via definitiva del FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 610.930,53 così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV al 1° gennaio dell'esercizio		64.663,90	496.105,15	560.769,05
Impegni imputati sul 2021 finanziati da FPV		51.012,17	303.229,79	354.241,96

Economie su impegni finanziati dal FPV		0,00	12.214,48	12.214,48
FPV al 31/12/2021 - gestione residui		13.651,73	180.660,88	194.312,61
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	СО	23.435,00	360.485,38	383.920,38
Variazione FPV da riaccertamento		20.349,50	206.660,65	227.010,15
FPV totale al 31.12.2021 di spesa di cui:		43.784,50	567.146,03	610.930,53
FPV gestione di competenza	CO	30.132,77	386.485,15	416.617,92
FPV gestione dei residui	RE	13.651,73	180.660,88	194.312,61
TOTALE FPV DI SPESA		43.784,50	567.146,03	610.930,53

(L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa);

- visti i seguenti documenti:
  - lo Statuto Comunale,
  - il vigente Regolamento Comunale di contabilità,
  - il D.Lgs. 267/2000,
  - il D.Lgs. 118/2011,
  - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare:
  - l'art. 3, comma 4;
  - il punto n. 5.4 allegato n. 4/2;
  - il punto n. 8.10 allegato n. 4/2;
  - il punto n. 9.1 allegato n. 4/2 il quale dispone, tra l'altro, che: [...]il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un 'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto [...]. AI fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti [...];
  - il punto n. 11.10 allegato n. 4/2; richiamato inoltre il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

visto il decreto direttoriale Economia e Finanze del 14 luglio 2021, che disciplina le modalità attuative dello stralcio automatico delle cartelle di cui sopra ai sensi del quale, l'agente della riscossione, ha fornito al Comune, entro il 30 novembre 2021, l'elenco dei crediti rientranti nella cancellazione automatica del carico;

- considerato che ai fini del rendiconto 2021, gli enti armonizzati, con delibera della giunta e previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, sono tenuti a provvedere, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4, la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, nonché la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco;

- verificato che, relativamente allo stralcio delle cartelle esattoriali del periodo 2000-2010, di importo inferiore a 5.000 euro, non sussistono residui attivi oggetto di cancellazione in applicazione dell'art. 4, commi 4, 5, 6, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021;

- atteso che per quanto sopra, non sussiste la necessità di attivare la procedura prevista dall'art. 1, comma 5, del Decreto MEF 14/07/2021 (pubblicato in G.U. n. 183 del 02/08/2021);

- verificate complessivamente le operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2021;

- preso atto del parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

l'Organo di Revisione, tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni sopra riportate,

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, e al riaccertamento straordinario dei residui attivi ex art. 4 D.L. 41/2021."

ott Gentile